



Schema di disciplinare per la concessione di contributi a valere sulle disponibilità del Decreto Interministeriale prot. n.0002445/21 del 30 novembre 2021, recante modalità e condizioni di funzionamento del fondo in favore dei comuni a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall'Unesco patrimonio mondiale dell'umanità

**Avviso pubblico per la individuazione dei progetti da finanziare per il rilancio della
attrattività turistica delle città d'arte**

**[schema di] Disciplinare regolante i rapporti tra il Ministero del Turismo e il
Comune di [] / e il Comune di [], Comune Capofila dell'Aggregazione di
Comuni di [], [], [] per l'attuazione del progetto/idea progettuale
denominato/a "[]"
CUP: "[]"**

COMUNE/ AGGRAGAZIONE DI COMUNI	RAPPRESENTANTE LEGALE COMUNE/ COMUNE CAPOFILA	IMPORTO (€)
[]	[]	[]



PREMESSE

VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “*Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*”, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021 n. 106;

VISTO l’articolo 7, commi 4 e 6-bis, del citato decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 “*4. Per il rilancio della attrattività turistica delle città d’arte, è istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo un fondo, con una dotazione di 60 milioni di euro per l’anno 2021, destinato all’erogazione di contributi in favore dei comuni classificati dall’ISTAT a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica, nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall’Unesco patrimonio mondiale dell’umanità, tenendo conto delle riduzioni di presenze turistiche nell’anno 2020 rispetto al 2019, da destinare ad iniziative di valorizzazione turistica dei centri storici e delle città d’arte. Con decreto del Ministero del turismo, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente comma. Nell’ambito della dotazione finanziaria di cui al presente comma, una quota pari a 10 milioni di euro per l’anno 2021 è destinata in favore della città di Roma capitale della Repubblica*” e “*6-bis. La dotazione del fondo di cui al comma 4 è incrementata di 15 milioni di euro per l’anno 2021. A valere sull’incremento di cui al primo periodo, un importo pari a 5 milioni di euro è destinato all’erogazione di contributi in favore dei comuni italiani che fanno parte della rete delle città creative dell’UNESCO. All’onere derivante dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 7 dell’articolo 77 del presente decreto*”;

VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 12 aprile 2021, n. 49419, concernente lo stato di previsione della spesa del Ministero del Turismo per l’anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023, registrato alla Corte dei Conti prot. n. 544 del 14 aprile 2021;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri e in particolare gli artt. 6 e 7 concernenti l’istituzione del Ministero del Turismo, convertito con modificazioni dalla Legge 22 aprile 2021, n. 55 (in G.U. 29/04/2021, n. 102);

VISTO il decreto del Ministero del Turismo del 14 aprile 2021, n. 191, con il quale il medesimo Ministero, nelle more della piena operatività dei propri Centri di responsabilità, nonché della conseguente adozione dell’atto di indirizzo e della direttiva annuale per l’attività amministrativa e la gestione per il 2021, ha provveduto ad assegnare temporaneamente al Capo di Gabinetto e al Segretario Generale la gestione di tutte le risorse finanziarie presenti nello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero;

VISTO il decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, recante “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*” ed in particolare l’articolo 158 riguardante le modalità di rendicontazione dei contributi straordinari;



VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 maggio 2021, n. 102, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero del Turismo, degli Uffici di diretta collaborazione e dell’Organismo indipendente di valutazione delle performance*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 163 del 9 luglio 2021;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2021, registrato alla Corte dei Conti al n. 2340 del 16 agosto 2021 con il quale è stato conferito al dott. Francesco Paolo Schiavo l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito ai sensi dell’art. 19, commi 4 e 5-bis del decreto legislativo 165/2001;

VISTA la Determina dirigenziale del 30 settembre 2020, prot. n. 40, della Direzione Generale Turismo del MiBACT, con la quale, alla Dott.ssa Benedetta Rizzo, è conferito l’incarico di dirigente dell’Ufficio I - *Promozione del turismo* della Direzione Generale della valorizzazione e della promozione turistica del Ministero del turismo, ai sensi dell’art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA la direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione relativa all’anno 2021, prot. n. 173/21 del 21 ottobre 2021, registrata dall’Ufficio Centrale di Bilancio in data 27 ottobre 2021 prot. n. 667 e dalla Corte dei Conti in data 4 novembre 2021 prot. n. 983, che evidenzia le priorità politiche e i contenuti della programmazione strategica e operativa, assegnando obiettivi strategici a ciascuna delle tre Direzioni Generali in cui è articolato il Ministero del Turismo;

CONSIDERATO che la direttiva sopra citata costituisce legittimo provvedimento volto ad esplicitare l’articolazione dei capitoli di competenza dei Centri di responsabilità del Ministero del Turismo ai fini dell’assegnazione delle risorse e che, sul versante della ripartizione delle risorse, per l’esercizio finanziario 2021, la gestione delle risorse finanziarie attribuite ai capitoli di missioni, programmi e azioni di cui al citato stato di previsione della spesa del Ministero del Turismo approvato con DM 13 aprile 2021 n. 49419 costituisce prerogativa dei dirigenti degli Uffici dirigenziali di livello generale secondo lo schema della tabella C (allegato 2), allegata alla direttiva;

CONSIDERATO che la medesima direttiva sopra citata individua al capitolo 2 tra gli obiettivi strategici, tra l’altro, l’“*adozione delle misure del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza*”; al capitolo 3.3.1 tra le Linee di attività interne del Segretariato Generale, tra l’altro, l’“*adozione dei provvedimenti applicativi e susseguenti all’attuazione della normativa di istituzione del Ministero del turismo*”, e tra le Linee di attività esterne, tra l’altro, “*in relazione alla micro-area di intervento di II livello - Coordinamento e promozione di iniziative conseguenti a situazioni emergenziali: Adozione delle misure organizzative (in termini di gestione e coordinamento delle risorse strumentali e umane) necessarie per lo svolgimento delle attività di sostegno a favore degli operatori del settore turistico*”; al capitolo 3.3.4 tra gli obiettivi strategici-programmatici della Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione turistica, tra l’altro, “*in relazione alla micro-area di intervento di II livello - Implementazione delle azioni per il turismo a valere sui fondi di sviluppo e coesione e sui fondi comunitari in generale: Predisposizione Piano operativo turismo a valere sulle risorse stralcio FSC 2014-2020*”;



CONSIDERATO che lo scopo del fondo di cui all'articolo 7, comma 4, del sopra citato decreto-legge n. 73/2021 è essenzialmente di favorire la ripresa dei flussi turistici, rafforzando e valorizzando la capacità di attrazione, anche a livello internazionale, derivante della presenza di Siti UNESCO nel contesto territoriale dei Comuni beneficiari delle risorse destinate;

VISTO il decreto interministeriale del Ministero del Turismo e del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 novembre 2021, prot. n. 0002445/2021, recante *“Modalità e condizioni di funzionamento del ‘fondo in favore dei comuni a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica, nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall’Unesco patrimonio mondiale dell’umanità’, di cui all’articolo 7, commi 4 e 6-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante ‘Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali’, convertito con modifiche nella legge 23 luglio 2021, n. 106”*, registrato presso la Corte dei Conti il 14 dicembre 2021 al n. 1043;

CONSIDERATO che l'individuazione dei Comuni nei quali è ubicato almeno uno dei 58 siti italiani (luglio 2021) iscritti dall'UNESCO nella lista del patrimonio culturale e naturale dell'umanità è stata effettuata con riferimento ai dati pubblicati sul sito *web* dell'UNESCO, all'indirizzo: whc.unesco.org/en/statesparties/it;

CONSIDERATA la classificazione dell'ISTAT delle categorie turistiche dei Comuni a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica (<https://www.istat.it/it/archivio/247191>), nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall'UNESCO come patrimonio mondiale dell'umanità, elenco in Allegato A (come aggiornato sul sito web istituzionale dell'ISTAT) costituisce parte integrante e sostanziale di questa determina;

CONSIDERATA la nota del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri codice sito 4.12/2021/45 di trasmissione dell'atto d'Intesa del 18 novembre 2021, rep. atti n. 192/CU, con cui la Conferenza Unificata Stato-Regioni ha approvato lo schema del citato decreto interministeriale con la raccomandazione che siano ammessi all'erogazione dei contributi tutti i Comuni individuati quali potenziali beneficiari sulla base dell'elenco dei Siti Unesco e *“con la ‘sottolineatura’ che venga riconosciuta la vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica a tutti i Comuni nei cui territori sono ubicati i siti riconosciuti dall’Unesco e/o Comuni inseriti in siti Unesco, con la conseguente valutazione sull’aggiornamento dell’elenco Istat”*;

CONSIDERATO il comma 1 dell'articolo 1 del sopracitato decreto interministeriale n. 0002445/21 che, relativamente alle modalità e alle condizioni di funzionamento del Fondo costituito ex commi 4 e 6-bis dell'articolo 7 del DL n. 73/2021 e ss.mm.ii., precisa che detto Fondo, per l'anno 2021, ammonta complessivamente a 75 milioni di euro;

CONSIDERATO che, conformemente alle previsioni del sopracitato Decreto Interministeriale del 30 novembre 2021, prot. n. 0002445/2021, la dotazione finanziaria del fondo, complessivamente pari a 75 milioni di euro, è così ripartita:



- a. 58,8 milioni di euro a favore dei Comuni classificati dall'ISTAT come “Comuni a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica”, nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall'UNESCO patrimonio mondiale dell'umanità;
- b. 4,9 milioni di euro a favore dei Comuni italiani che fanno parte della rete delle città creative dell'UNESCO;
- c. 9,8 milioni di euro a favore del Comune di Roma Capitale, destinati a interventi di valorizzazione turistica della città;
- d. 1,5 milioni di euro, finalizzati allo svolgimento delle attività relative all'assistenza ai Comuni, alla verifica delle progettualità proposte, al controllo delle rendicontazioni, al monitoraggio dell'avanzamento delle attività e dei risultati, ad eventuali attività di audit nonché alla realizzazione e alla gestione della piattaforma informatica dedicata alla misura, per le quali, il Ministero del Turismo ha individuato, ai sensi dell'articolo 5 del citato Decreto Interministeriale, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul Cap. 5206 pg1 “Fondi per contributi a Comuni in cui sono ubicati siti riconosciuti dall'Unesco come patrimonio dell'umanità” e pg2 “Quota parte del Fondo per contributi a Comuni appartenenti alla rete delle Città creative Unesco” - CDR 5 “Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione del turismo” dello stato di previsione della spesa del Ministero del Turismo per l'anno finanziario 2021;

VISTO il Decreto Direttoriale del [•], prot. [•], che approva l'“Avviso pubblico per la individuazione dei progetti da finanziare per il rilancio della attrattività turistica delle città d'arte” e ne dispone la pubblicazione, nominando quale Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Benedetta Rizzo;

VISTO l'“Avviso pubblico per la individuazione dei progetti da finanziare per il rilancio della attrattività turistica delle città d'arte” pubblicato in data del 28 febbraio 2022, relativo all'individuazione di interventi volti alla valorizzazione dei Comuni a vocazione turistico-culturale nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall'UNESCO patrimonio dell'umanità e dei Comuni appartenenti alla rete delle città creative dell'UNESCO (di seguito Avviso pubblico);

VISTA la proposta progettuale presentata dal Comune di [•]/dal Comune di [•] in qualità di Capofila dell'aggregazione costituita dai Comuni di seguito elencati: [elenco dei Comuni costituenti l'Aggregazione]

VISTO il Decreto Direttoriale del [•], prot. [•], recante l'elenco dei progetti ammessi al contributo del Fondo di cui si è fatta menzione, nel quale è incluso il progetto “[•]” CUP [•];

VISTO l'atto formale di aggregazione [in caso di Aggregazione di Comuni];

VISTE le deleghe formali da parte dei Sindaci dei Comuni aderenti al progetto al Comune Capofila [se non incluse nell'Atto di Aggregazione];



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Recepimento delle premesse e degli allegati [se presenti])

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.

Articolo 2

(Oggetto e finalità)

1. Il presente disciplinare regola i rapporti tra il Ministero del Turismo (di seguito **MiTur**), rappresentato dal Dirigente, dott.ssa Benedetta Rizzo, in qualità Responsabile del procedimento, e il Comune di [] rappresentato dal Sindaco *pro tempore*, dott./dott.ssa [] / e il Comune di [] quale Comune Capofila facente parte dell'Aggregazione dei Comuni di [] appositamente costituita e rappresentata dal Sindaco *pro tempore*, dott./dott.ssa [], del medesimo Comune Capofila, in qualità di soggetto Beneficiario (di seguito **Beneficiario**), e disciplina le modalità e le procedure di attuazione del progetto/idea progettuale denominato/a "[]" presentato/a dal medesimo Comune di []/dal medesimo Comune Capofila di [] ai sensi dell'Avviso pubblico del [] con lo scopo di favorire la ripresa dei flussi turistici, rafforzando e valorizzando la capacità di attrazione turistica, anche a livello internazionale, derivante della presenza di Siti UNESCO nel contesto territoriale dei Comuni beneficiari delle risorse destinate.

[Fermo restando l'obiettivo generale del Decreto Interministeriale e dell'Avviso pubblico, il presente comma sarà integrato con le specifiche relative al progetto approvato].

Articolo 3

(Ruolo, responsabilità e funzioni delle Parti)

1. Il MiTur verifica la regolare e corretta attuazione del progetto rispetto alla proposta approvata, monitorando gli avanzamenti procedurali, fisici, e finanziari dello stesso ed il conseguimento degli obiettivi previsti, anche attraverso controlli e audit; autorizza, in coerenza con le disponibilità di cassa, i trasferimenti finanziari al Beneficiario; garantisce che il Beneficiario riceva tutte le informazioni pertinenti per l'esecuzione delle funzioni previste e per l'attuazione dei progetti approvati. Il MiTur resta estraneo a qualsivoglia rapporto comunque nascente tra il Beneficiario e soggetti terzi in relazione all'attuazione del predetto progetto e rimane totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente riconducibili allo stesso.



2. Il Beneficiario, si obbliga a svolgere le attività definite nel progetto approvato e a perseguire e realizzare gli obiettivi e le attività ivi indicate nel rispetto delle tempistiche previste, operando in piena autonomia e nel rispetto della normativa vigente, nazionale e comunitaria, e assumendo la completa responsabilità della realizzazione del progetto medesimo.

Articolo 4

(Concessione del contributo e modalità di erogazione)

1. Con la sottoscrizione del presente Disciplinare è formalizzata la concessione al Beneficiario di un contributo a fondo perduto a valere sul Fondo di cui all'articolo 7, commi 4 e 6-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni nella legge 23 luglio 2021 n. 106, per un importo complessivo pari a euro [•] (lettere/00).
2. L'erogazione del contributo avverrà sul conto corrente di tesoreria [•] indicato dal Beneficiario.
3. L'erogazione del contributo avverrà con le seguenti modalità:
 - a) primo acconto, pari al 40% (quaranta per cento), dell'importo complessivo del contributo concesso di cui al comma 1, e pari a euro [•] ([•]/00) a seguito della pubblicazione del provvedimento di ammissione e sottoscrizione del presente Disciplinare.
 - b) secondo acconto, pari al 40% (quaranta per cento) e pari a euro [•] ([•]/00) al raggiungimento degli obiettivi intermedi di realizzazione delle attività/interventi previsti alla scadenza temporale del 50% dei tempi di realizzazione dell'iniziativa, previa presentazione di una relazione intermedia sullo stato di avanzamento del progetto e della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate fino alla data di richiesta del secondo acconto;
 - c) saldo, a completa realizzazione degli interventi previsti e avvio della gestione delle attività, previa presentazione di una relazione conclusiva recante la descrizione di quanto realizzato, i dati di avanzamento fisico, finanziario e procedurale e la valorizzazione degli indicatori, oltre che la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate e la dichiarazione di conclusione del progetto ed entrata in operatività dello stesso.
4. Il Ministero del Turismo si riserva la facoltà di sospendere l'erogazione del secondo acconto e del saldo nei casi in cui le spese effettivamente sostenute e quietanzate per la realizzazione delle attività/interventi previsti ovvero gli impegni assunti dal Beneficiario non fossero congrui rispetto agli obiettivi finali da raggiungere.
5. Tutte le erogazioni sono subordinate all'effettiva disponibilità di cassa delle relative risorse finanziarie di cui al Decreto Interministeriale prot. n. 0002445/21 del 30 novembre 2021 che saranno gradualmente assegnate al pertinente capitolo di spesa del Ministero del Turismo nell'arco del triennio 2022/2024.



6. Il contributo complessivamente erogabile ad ogni Comune proponente/Comune capofila in caso di aggregazione non potrà in ogni caso superare l'importo delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nel rispetto delle norme di ammissibilità applicabili, ai fini della realizzazione di ciascun progetto ammesso a contributo.

[Nel caso in cui il Beneficiario chieda un anticipo per le spese di progettazione, il comma 4. dell'art. 4 è sostituito con il seguente e lo stesso articolo sarà anche integrato come segue]

4. L'erogazione del contributo avverrà con le seguenti modalità:

- a) primo acconto, pari al 40% (quaranta per cento), dell'importo complessivo del contributo concesso di cui all'articolo 4, comma 1, e pari a euro [•] ([•]/00), in due distinte *tranches*:
 - (i) prima *tranche* fino ad un massimo del 10% (dieci per cento), dell'importo complessivo del contributo concedibile per l'idea progetto di cui all'articolo 4, comma 1, a seguito della verifica positiva dell'idea progetto da parte del MiTur, del provvedimento di ammissione al contributo delle spese per la definizione del progetto e della sottoscrizione del presente Disciplinare;
 - (ii) seconda *tranche*, fino a concorrenza del primo acconto, dell'importo complessivo del contributo concedibile per l'idea progetto di cui all'articolo 4, comma 1, a seguito della verifica positiva del progetto presentato in piattaforma telematica, della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per la elaborazione del progetto e del provvedimento di ammissione del progetto;
 - b) secondo acconto, pari al 40% (quaranta per cento) e pari a euro [•] ([•]/00) al raggiungimento degli obiettivi intermedi di realizzazione delle attività/interventi previsti alla scadenza temporale del 50% dei tempi di realizzazione dell'iniziativa, previa presentazione di una relazione intermedia sullo stato di avanzamento del progetto e della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate fino alla data di richiesta del secondo acconto;
 - c) saldo, a completa realizzazione degli interventi previsti e avvio della gestione delle attività, previa presentazione di una relazione conclusiva recante la descrizione di quanto realizzato, i dati di avanzamento fisico, finanziario e procedurale e la valorizzazione degli indicatori, oltre che la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate e la dichiarazione di conclusione del progetto ed entrata in operatività dello stesso.
7. In caso di valutazione negativa da parte del MiTur del progetto presentato a seguito dell'erogazione della prima *tranche* di acconto di cui al 1 comma, lettera a), punto (i), il Beneficiario è tenuto alla restituzione della somma ad esso erogata a titolo di anticipazione.
 8. Con riferimento al comma 4, lett. a), punto (ii), a fronte di carenze riscontrate nella fase di istruttoria sul progetto presentato, il MiTur si riserva la facoltà di richiedere al Comune proponente/Comune Capofila di integrare/adequare la documentazione relativa alla proposta presentata; tali richieste dovranno essere evase entro i 30 giorni dalla data di ricezione delle stesse. In caso di esito positivo della verifica della documentazione trasmessa, il progetto



viene approvato. Nel caso di mancato riscontro alle richieste di integrazione/revisione, si procederà all'esclusione del progetto dal finanziamento e, alla richiesta di restituzione dell'anticipo del contributo eventualmente già erogato per le spese relative alla definizione del progetto.

9. Il Ministero del Turismo si riserva la facoltà di sospendere l'erogazione del secondo acconto e del saldo nei casi in cui le spese effettivamente sostenute e quietanzate per la realizzazione delle attività/interventi previsti ovvero gli impegni assunti dal Beneficiario non fossero congrui rispetto agli obiettivi finali da raggiungere.
10. Tutte le erogazioni sono subordinate all'effettiva disponibilità di cassa delle relative risorse finanziarie di cui al Decreto Interministeriale prot. n. 0002445/21 del 30 novembre 2021 che saranno gradualmente assegnate al pertinente capitolo di spesa del Ministero del Turismo nell'arco del triennio 2022/2024.
11. Il contributo complessivamente erogabile ad ogni Comune proponente/Comune capofila in caso di aggregazione non potrà in ogni caso superare l'importo delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nel rispetto delle norme di ammissibilità applicabili, ai fini della realizzazione di ciascun progetto ammesso a contributo.

Articolo 5

(Obblighi del Beneficiario)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del presente Disciplinare e nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria di riferimento, il Beneficiario si impegna a:
 - a) eseguire il progetto secondo le modalità e le tempistiche previste nella proposta progettuale ammessa al contributo necessarie al raggiungimento degli obiettivi progettuali, impiegando risorse con adeguate qualifiche professionali tecniche e amministrative;
 - b) garantire la copertura della quota di costo eccedente il massimale del contributo concedibile attraverso risorse proprie ove previsto dal progetto presentato;
 - c) nel caso di richiesta di anticipo fino al 10% del contributo per le spese relative alla definizione del progetto, presentare il progetto sulla piattaforma digitale entro 120 giorni dalla sottoscrizione del presente Disciplinare e rendicontare le relative spese effettivamente sostenute;
 - d) comunicare entro 15 giorni al MiTur ogni eventuale delibera comportante modifiche del referente progettuale;
 - e) garantire l'operatività dei progetti per almeno cinque anni dall'avvio in esercizio degli stessi con specifico riferimento ai servizi turistici e agli interventi infrastrutturali anche digitali realizzati;
 - f) assicurare la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici ai fini della tracciabilità delle operazioni per almeno 5 anni dal



- completamento delle attività progettuali comunicando al MiTur le sedi e gli uffici presso cui è conservata la predetta documentazione al fine di eventuali controlli
- g) adottare le misure necessarie a garantire il rispetto del principio di sana gestione finanziaria;
 - h) dare attuazione al progetto nel rispetto delle pertinenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di contratti pubblici, trasparenza e tracciabilità finanziaria;
 - i) adottare un sistema di contabilità separata o adeguata codifica contabile;
 - j) promuovere e valorizzare gli interventi finanziati anche mediante il portale nazionale www.italia.it;
 - k) garantire che gli strumenti digitali per la valorizzazione e la promozione turistica finanziati a valere sul contributo concesso siano progettati ottemperando alle previsioni delle linee guida di interoperabilità con il portale nazionale www.italia.it, che verranno pubblicate sul sito web del MiTur www.ministeroturismo.gov.it;
 - l) presentare una dichiarazione con la quale si impegna a rispettare le prescrizioni in materia di pubblicità e promozione previste dall'Avviso pubblico e dal presente disciplinare d'obbligo;
 - m) assicurare la completa e corretta implementazione delle informazioni di monitoraggio finanziario, procedurale e fisico richieste dalla piattaforma informatica nei tempi prescritti e secondo le modalità previste dall'Avviso Pubblico e dal presente disciplinare d'obbligo al successivo articolo 8;
 - n) trasmettere al MiTur, con cadenza trimestrale, una relazione sullo stato di avanzamento del progetto, recante una descrizione sintetica di quanto realizzato, i dati di avanzamento fisico, finanziario e procedurale e la valorizzazione degli indicatori, oltre all'elenco delle spese effettivamente sostenute e quietanzate;
 - o) svolgere i controlli di gestione e i controlli amministrativo-contabili necessari a una corretta e adeguata rendicontazione delle attività attraverso la piattaforma informatica;
 - p) rispettare le modalità di rendicontazione così come specificate al successivo articolo 9 del presente Disciplinare;
 - q) assicurare lo svolgimento delle attività di verifiche istruttorie e ispettive da parte del MiTur o soggetto all'uopo incaricato presso il Beneficiario, nelle fasi antecedenti all'avvio delle attività progettuali, in itinere (nel corso dell'attuazione del progetto) ex post (al termine del progetto) e allo svolgimento delle attività di verifica nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi previsti allo scadere di 365 giorni solari dalla data di conclusione e messa in operatività del progetto;
 - r) comprovare l'avvenuto conseguimento degli obiettivi progettuali, così come specificato dal successivo articolo 10;
 - s) rendicontare regolarmente i cofinanziamenti eventualmente previsti.

[Elenco da integrare e adeguare sulla base delle specifiche del progetto ammesso a contributo]



Articolo 6

(Tempistiche di realizzazione del Progetto)

1. Il progetto ha una durata prevista di mesi [] che decorrono a far data dalla sottoscrizione del presente disciplinare. In ogni caso, eventuali proroghe, le cui richieste debitamente motivate dovranno essere approvate dal MiTur, non potranno avere una durata totale eccedente il termine perentorio del 30 novembre 2024.
2. Qualora dovessero insorgere casi eccezionali di ritardo nella realizzazione del progetto, il Beneficiario è tenuto a darne immediata comunicazione formale al MiTur, tramite PEC, all'indirizzo []. Il MiTur, valutate le circostanze di eccezionalità sottoposte alla propria attenzione, dovrà fornire riscontro, tramite PEC, entro i successivi 10 giorni.

Articolo 7

(spese ammissibili ed eleggibilità della spesa)

1. Sono considerate ammissibili, purché finalizzate all'attuazione degli interventi progettuali, le spese sostenute in osservanza della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente, ivi incluse le spese per l'acquisizione di tutti i pareri, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, necessari anche ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 in materia di tutela dei beni culturali.
2. Risultano ammissibili le seguenti spese di investimento, effettivamente sostenute dal Beneficiario, purché comprovate da idonea documentazione contabile e debitamente tracciabili:
 - a. spese per l'esecuzione di lavori o per l'acquisto di beni/servizi;
 - b. spese per la realizzazione dei prodotti e/o servizi di marketing turistico e territoriale, compresi gli strumenti di valorizzazione e promozione turistica digitale;
 - c. spese per pubblicazione bandi di gara, salvo quelle rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario;
 - d. spese per l'acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla osta e altri atti di assenso da parte delle amministrazioni competenti;
 - e. imprevisti (se inclusi nel quadro economico) secondo quanto previsto dal comma 1, lett. e) dell'articolo 6 dell'Avviso pubblico;
 - f. allacciamenti, sondaggi e accertamenti tecnici;
 - g. spese per attrezzature, impianti e beni strumentali finalizzati anche all'adeguamento degli standard di sicurezza, di fruibilità da parte dei soggetti disabili;
 - h. spese tecniche di progettazione nei casi e secondo le previsioni di cui al successivo comma 2, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, incentivi per funzioni tecniche ex articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
 - i. spese per i collaudi finali;



- j. spese per l'avvio della gestione di attività e servizi;
- k. spese di promozione e comunicazione.

[Da definire sulla base della proposta progettuale presentata e approvata]

3. Non sono in nessun caso ammissibili le spese:
 - a. le spese pagate in contanti o tramite compensazione di qualsiasi tipo tra cliente e fornitore;
 - b. le spese relative a lavori in economia;
 - c. le spese per il personale dipendente, fatti salvo gli incentivi ex articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
 - d. le spese conseguenti ad autofatturazione;
 - e. le spese per ammende e penali, per varianti, modifiche e variazioni degli interventi e dei progetti non legittime, non conformi alle previsioni normative e comunque non sottoposte a parere e autorizzazione preventivi del Ministero del Turismo;
 - f. l'imposta sul valore aggiunto (IVA) ove recuperabile.

4. L'eventuale utilizzo degli imprevisti, entro i limiti previsti dalla normativa vigente, potrà essere autorizzato solo qualora il Beneficiario abbia richiesto preventivamente l'approvazione da parte del MiTur. La richiesta preventiva di approvazione dovrà necessariamente contenere una relazione tecnica ed illustrativa dell'imprevisto ove siano analiticamente illustrate le spese da affrontare e le cause di imprevedibilità.

Articolo 8 *(Monitoraggio)*

1. Il progetto sarà oggetto di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale a cura del Beneficiario.
2. Al fine del corretto e costante monitoraggio di cui al primo comma, il Beneficiario dovrà trasmettere, con cadenza trimestrale, tramite la piattaforma informatica, una relazione sullo stato di avanzamento del progetto, recante una descrizione sintetica di quanto realizzato, i dati di avanzamento fisico, finanziario e procedurale e la valorizzazione degli indicatori, oltre all'elenco delle spese effettivamente sostenute e quietanzate.
3. La prima relazione dovrà essere inviata entro 3 mesi dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare.
4. Il Beneficiario si impegna, altresì, ad evadere tutte le eventuali richieste integrative di informazioni, dati e rapporti tecnici che il MiTur dovesse ritenere necessari in corso d'opera.



Articolo 9 *(Rendicontazione delle spese)*

1. Ai sensi del Decreto Interministeriale n. 2445/21, è fatto obbligo in capo al Beneficiario di presentare per tutta la durata progettuale una relazione tecnica annuale ai sensi dell'articolo 158 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, (TUEL) sull'intero programma svolto annualmente, comprendente il rendiconto dei costi.
2. Fatte salve le prescrizioni del sopra richiamato articolo 158 TUEL, il Beneficiario, ai fini delle erogazioni di cui al comma 4, lettere b) e c), dell'articolo 4 del presente Disciplinare, dovrà trasmettere, oltre alla documentazione attestante le spese effettivamente sostenute e quietanzate relative alla realizzazione del progetto ammesso, una dichiarazione attestante la conformità delle spese sostenute agli obblighi assunti con la sottoscrizione del presente Disciplinare:
 - a. sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge, comunitaria nazionale e regionale, ivi comprese quelle in materia fiscale, di contrasto al lavoro non regolare e, in quanto applicabile, in materia di trasparenza dell'azione amministrativa;
 - b. la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua;
 - c. non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali o comunitari per le medesime spese richieste a rimborso;
 - d. aggiungere pertinenti obblighi di cui all'articolo 5**

Tale dichiarazione è da intendersi parte integrante e sostanziale della rendicontazione medesima.

3. Il MiTur si riserva la facoltà di richiedere eventuali integrazioni ovvero documentazione probatoria relativa alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate.
4. Ad avvenuto completamento del progetto finanziato, per il riconoscimento del saldo finale e la relativa certificazione, oltre alle attestazioni di cui al comma 2, il Beneficiario dovrà produrre altresì la seguente ulteriore documentazione:
 - a) attestazione di rendicontazione finale dell'intervento;
 - b) attestazione che il completamento delle attività progettuali è avvenuto nel rispetto degli obiettivi progettuali dell'intervento;
 - c) dichiarazione che altre eventuali spese dell'intervento ad esso riconducibili, sostenute nei termini temporali di ammissibilità/eleggibilità, ma non riportate nella rendicontazione finale, non saranno oggetto di ulteriori e successive richieste di contributo.
5. Al raggiungimento degli obiettivi intermedi previsti alla scadenza temporale del 50% dei tempi di realizzazione dell'iniziativa, il Beneficiario dovrà presentare una relazione intermedia sullo stato di avanzamento del progetto e della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate fino alla data di richiesta del secondo acconto;



6. A conclusione dell'intervento il Beneficiario dovrà presentare una relazione conclusiva recante la descrizione di quanto realizzato, i dati di avanzamento fisico, finanziario e procedurale e la valorizzazione degli indicatori, oltre che la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate e la dichiarazione di conclusione del progetto ed entrata in operatività dello stesso.

Articolo 10

(Verifica dei risultati attesi)

1. Il Beneficiario si impegna a presentare al MiTur una relazione trimestrale sul conseguimento dei risultati previsti dal progetto a decorrere dalla data di inizio della fase di operatività del medesimo, dando precipua indicazione sul conseguimento dei KPI previsti, come stabilito dall'articolo 7, commi 5 e 6, dell'Avviso Pubblico.

Articolo 11

(Comunicazione di mancata esecuzione e varianti progettuali)

1. Qualora il Beneficiario ritenga di non dare ulteriore esecuzione al progetto per la realizzazione del quale è stato concesso il contributo di cui all'articolo 4 comma 1, deve dare immediata, formale e motivata comunicazione della rinuncia, tramite PEC, al MiTur, il quale, entro i successivi 10 giorni procederà a formalizzare la revoca - totale o parziale - del contributo con le conseguenze che ne discendono di cui al successivo articolo 16 ovvero, nel solo caso di circostanze oggettive non direttamente imputabili al Beneficiario, a formalizzare l'interruzione di cui al successivo articolo 12.
2. Nel caso in cui il Beneficiario intenda apportare modifiche ovvero variazioni alla proposta progettuale ammessa, dovrà presentare formale domanda al MiTur, allegando la documentazione descrittiva delle modifiche proposte. Il MiTur valuterà l'approvazione di tali modifiche verificandone l'ammissibilità/legittimità rispetto alla normativa comunitaria e nazionale di riferimento, nonché in ragione delle seguenti condizioni:
 - a) la modifica proposta non deve comportare una modifica sostanziale della tipologia/natura dell'intervento o progetto interessato;
 - b) l'intervento e/o il progetto interessato dalla modifica e, per l'effetto, il Progetto finanziato, devono garantire e rispettare le finalità, gli obiettivi, i risultati attesi già valutati ai fini dell'ammissione a finanziamento.
3. Ai fini della valutazione della domanda di modifica, il MiTur potrà richiedere l'invio di documentazione integrativa, che dovrà essere trasmessa dal Beneficiario entro 10 giorni dalla ricezione della relativa richiesta.



4. L'approvazione o il rigetto della domanda di modifica sarà comunicata al Beneficiario entro 20 giorni dalla ricezione della domanda medesima ovvero, ricorrendo le condizioni di cui al precedente comma 3, dalla ricezione della documentazione integrativa.
5. Nel caso di modifiche o variazioni approvate della proposta progettuale ammessa, l'ammissibilità dei relativi costi non potrà avere decorrenza antecedente alla data di ricezione, da parte del Beneficiario, della comunicazione di approvazione da parte del MiTur né, tanto meno, potrà comportare un incremento dei costi rendicontabili in capo al MiTur medesimo.

Articolo 12

(Interruzione del progetto)

1. Nel caso di interruzione del progetto per cause oggettive non direttamente imputabili al Beneficiario, il MiTur dovrà comunque erogare, al medesimo Beneficiario la parte di contributo spettante commisurata ai costi sostenuti e ai risultati raggiunti sino a quel momento.
2. Nel caso di cui al comma 1, qualora l'ammontare dell'erogazione già effettuata dal MiTur superi quanto concretamente spettante al Beneficiario, quest'ultimo dovrà restituire la quota-parte del contributo in eccesso entro il termine di [•] giorni dalla formalizzazione dell'interruzione.

Articolo 13

(Rinuncia nei casi di aggregazioni)

1. Nel caso di rinuncia, per qualsiasi motivo, del Comune Capofila dal suo ruolo di Capofila dell'Aggregazione di Comuni, è fatta salva la possibilità di immediata sostituzione da parte di altro Comune appartenente alla medesima Aggregazione, appositamente individuato. Il nuovo Comune Capofila è tenuto a fornire tempestivamente tutte le informazioni richieste in anagrafica al precedente Capofila.
2. Nel caso di rinuncia al finanziamento da parte di uno dei Comuni aderenti ad una aggregazione, il MiTur valuterà di mantenere inalterato l'importo del finanziamento concesso ove fossero soddisfatte le seguenti condizioni: a) la proposta ammessa sia di particolare rilievo strategico per il territorio; b) tenuto conto degli interventi realizzati e di quelli ancora da realizzare, non vengano alterate la natura e le finalità della proposta ammessa; c) siano confermati l'interesse e l'impegno da parte dei restanti Comuni dell'aggregazione a realizzare comunque il progetto.



Articolo 14 *(Controlli e verifiche)*

1. Il MiTur si riserva la facoltà, con le modalità e secondo le tempistiche che riterrà opportune, di richiedere eventuali integrazioni ovvero documentazione probatoria, nonché di effettuare verifiche e controlli in itinere, anche in loco, sullo svolgimento delle attività/realizzazione degli interventi previsti dalle proposte progettuali ammesse.
2. Il Beneficiario si obbliga a fornire tutte le informazioni e la documentazione necessaria e a prestare la massima collaborazione nelle attività di controllo e di verifica svolta dal MiTur (e/o eventuali soggetti delegati).
3. Il MiTur, compatibilmente con gli obblighi di legge, mantiene la massima riservatezza sulle notizie e sui dati tecnici acquisiti o comunque comunicati dal Beneficiario al fine di tutelare gli interessi del Beneficiario medesimo.
4. I controlli e le verifiche non sollevano, in ogni caso, il Beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione del progetto.

Articolo 15 *(Audit)*

1. Il MiTur, per ciascuna delle attività ammesse a contributo, verifica il raggiungimento degli obiettivi previsti in sede di progettazione e realizzazione decorsi 365 giorni solari dalla data di effettivo completamento degli stessi e di relativo avvio della gestione delle infrastrutture materiali o immateriali e delle attività realizzate.
2. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, il progetto è sottoposto a procedura di *audit*, a seguito della quale, in caso di valutazione di incongruità o inadeguatezza degli interventi realizzati rispetto a quelli previsti, il MiTur dispone la revoca del contributo concesso.

Articolo 16 *(Revoca e restituzione del contributo)*

1. Nel caso in cui il Beneficiario incorra in gravi violazioni o negligenze in ordine alle condizioni e norme prescritte dal presente Disciplinare, dalle leggi, regolamenti e disposizioni applicabili, il MiTur dispone la revoca del contributo concesso ai sensi del precedente articolo 4.
2. Il MiTur potrà, altresì, procedere alla revoca del contributo nei seguenti casi:



- a) irregolarità, frodi, indebiti utilizzi delle risorse, conflitti di interesse e doppio finanziamento pubblico degli interventi e/o progetti previsti nel Progetto finanziato;
 - b) mancato raggiungimento, nei tempi assegnati, del cronoprogramma di realizzazione degli obiettivi;
 - c) qualora il Beneficiario non ottemperi alle disposizioni di cui al precedente articolo 5;
 - d) qualora, a seguito di controlli operati ai sensi dell'articolo 14 ovvero di attivazione di procedimenti giudiziari civili, amministrativi o penali, risultino accertate a carico del Beneficiario irregolarità non emendabili o sanabili nell'attuazione di operazioni finanziate;
 - e) qualora per [•] mesi consecutivi il Beneficiario non presenti alcuna domanda di pagamento e non abbia inviato alcuna comunicazione formale in ordine alle motivazioni del mancato avanzamento della spesa;
 - f) qualora la rendicontazione della spesa non sia conforme a quanto previsto dall'articolo 9 del presente Disciplinare;
 - g) qualora si verifichi un cambio di proprietà del bene immobile o dello spazio del patrimonio valorizzato, ovvero una modifica sostanziale che ne alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione;
 - h) qualora il Beneficiario rinunci espressamente alla realizzazione del progetto;
 - i) in caso di valutazione di incongruità o inadeguatezza degli interventi realizzati rispetto a quelli previsti con conseguente esito negativo della procedura di *audit*.
3. Il MiTur, nel valutare la revoca del contributo, verifica anche l'eventuale rilascio, da parte del Beneficiario, di dichiarazioni, documenti o elaborati non corrispondenti a quanto riscontrato in sede di controlli.
 4. Il contributo concesso può essere oggetto anche di revoca parziale, ovvero ridotto in conseguenza della mancata rendicontazione delle spese o dell'inammissibilità delle spese rendicontate, ancorché sostenute.
 5. Il MiTur, verificata la sussistenza delle condizioni per poter procedere alla revoca totale o parziale del contributo concesso, deve darne formale comunicazione, tramite PEC, al Beneficiario. Entro i 20 giorni successivi dalla comunicazione e sempre tramite PEC, il Beneficiario può formulare le proprie osservazioni dando opportuno riscontro rispetto ai rilievi contestati. In assenza di risposta o in caso di inadeguatezza o insufficienza contenutistica della medesima, il MiTur procede alla revoca dei contributi.
 6. Il MiTur, in caso di modifiche delle proposte progettuali non tempestivamente comunicate e non approvate, provvede alla decurtazione delle spese correlate a tali modifiche e, nei casi più gravi, dispone la revoca totale del finanziamento concesso, con conseguente recupero degli importi eventualmente già erogati.
 7. Il Beneficiario deve fornire tempestivamente ogni informazione in merito a errori od omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del finanziamento.



8. Nel caso di revoca parziale o totale, il Beneficiario è tenuto a restituire al MiTur le somme da quest'ultimo già erogate con le modalità da quest'ultimo indicate.
9. In caso di revoca del contributo, il presente Disciplinare si intende risolto di diritto, in tutto o in parte, con gli effetti di cui al provvedimento di revoca.

Articolo 17

(Trattamento dei dati personali e tutela della privacy)

1. Il trattamento dei dati raccolti nell'ambito della procedura di cui all'Avviso Pubblico è effettuato in osservanza della normativa vigente in materia di riservatezza (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.), nonché ai sensi della disciplina del Regolamento (UE) 2016/679 (G.D.P.R.) e s.m.i.
2. I dati personali saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento della procedura di cui al presente Avviso.

Articolo 18

(Controversie e foro competente)

1. Per tutte le eventuali controversie che dovessero derivare dal presente Disciplinare sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

Articolo 19

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Disciplinare, si applicano le disposizioni di cui all'Avviso pubblico e la pertinente normativa vigente.
2. Il presente Disciplinare entra in vigore dalla data di sottoscrizione da entrambe le Parti e sarà vigente per tutta la durata della realizzazione del progetto, ferme restando le previsioni rivenienti dal medesimo Disciplinare e dalla normativa di riferimento che impegnano le Parti anche dopo la conclusione dell'intervento.
3. Il presente Disciplinare è formato su supporto digitale in unico originale e sottoscritto con firma digitale da ciascuna delle parti e può essere modificato o integrato solo per concorde volontà delle stesse e in forma scritta.



Roma, gg mese 2022

Per il Ministero del Turismo
Il Dirigente dell'Ufficio I – *Promozione del
Turismo* della Direzione Generale della
valorizzazione e della promozione turistica

(Dott.ssa Benedetta Rizzo)

Firmato digitalmente

Per il Comune di [•], Beneficiario

Il Sindaco

(Nome e cognome)

Firmato digitalmente